



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Marco Ansaldo e Rag. Antonella Bolla

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI APRILE 2009.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e tributario.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti documenti:



MODELLO 730: LE NOVITÀ DEL 2009

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/MODELLO%20730%20le%20novità%20del%202009.pdf>



GLI INCENTIVI DEL GOVERNO

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/INCENTIVI%20DEL%20GOVERNO.pdf>

LAVORO

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI.

La Provincia di Cuneo attraverso i suoi Centri per l'Impiego ha stanziato incentivi economici per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità non indennizzata (Programma PARI).

Le imprese potranno beneficiare degli incentivi economici nelle seguenti misure:

- **€. 1.200,00** per l'assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi (full time). L'incentivo verrà riconosciuto alle imprese con sede legale o con unità operativa sul territorio provinciale, che nel periodo **dal 18 marzo 2009 al 30 aprile 2009** abbiano assunto con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi (full time) persone iscritte alle liste di mobilità non indennizzata dei Centri per l'Impiego della Provincia di Cuneo.

- €. 3.300,00 per la successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato (dei contratti di cui al punto precedente), full time o part time.

I lavoratori assunti devono essere domiciliati e/o residenti nella Provincia di Cuneo.

Nell'ambito del bacino dei soggetti destinatari dell'intervento del presente avviso, le assunzioni potranno essere effettuate

- sia nominativamente (o, meglio, mediante l'individuazione diretta, da parte dell'impresa, del soggetto/dei soggetti da assumere);
- sia attraverso l'attività di preselezione effettuata dai Centri per l'Impiego, sulla base dell'incrocio tra il profilo professionale richiesto dall'impresa e le esperienze lavorative e qualifiche dei lavoratori.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE IN CRISI: I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

Con circolare del 6 marzo 2009 l'Inps ha diramato le prime istruzioni operative delle disposizioni contenute nel Decreto Anticrisi.

A tali prime indicazioni ne seguiranno ulteriori, non appena saranno attuate le disposizioni del citato Decreto che, per l'operatività, richiedono un'ulteriore regolamentazione mediante decreto ministeriale.

Di seguito si evidenziano i chiarimenti relativi alle disposizioni che coinvolgono i datori di lavoro.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi

Cosa	Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare.
Chi	Lavoratori in possesso dei requisiti in materia di anzianità assicurativa e contribuzione di disoccupazione.
Quando	In caso di sospensioni dal lavoro.
Esclusioni	Sono esclusi dall'indennità di disoccupazione in oggetto: <ul style="list-style-type: none"> • imprese destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; • contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate; • contratti di lavoro a tempo parziale verticale; • ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Obblighi datore di lavoro	In attesa che venga emanata la disciplina definitiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai Centri per l'Impiego e alla sede Inps territorialmente competente la sospensione dell'attività lavorativa, allegando le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi

Cosa	Trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, per un periodo massimo di 90 giornate nell'anno solare.
Chi	Lavoratori in possesso dei requisiti in materia di anzianità assicurativa e contribuzione di disoccupazione.
Quando	Periodi di inattività dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.
Esclusioni	L'indennità non spetta: - ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; - ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e con contratti di lavoro a tempo parziale verticale; - nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Obblighi datore di lavoro	In attesa che venga emanata la disciplina definitiva mediante decreto ministeriale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai Centri per l'Impiego e alla sede Inps territorialmente competente la sospensione dell'attività lavorativa, allegando le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati.

LIBRO UNICO DEL LAVORO: RIMBORSI CHILOMETRICI E RIMBORSI SPESE.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 3 marzo 2009, n. 6 precisa alcuni aspetti importanti sulla gestione dei dipendenti in trasferta, in particolare:

1) Cointestazione della fattura

Il dipendente in trasferta per le spese di vitto (es. ristorante) e alloggio (es. albergo) dovrà richiedere la fattura intestata a chi opera la detrazione (datore di lavoro). I dati della persona che ha fruito del servizio (dipendente) possono essere indicati nella fattura ovvero in un'apposita nota ad essa allegata.

2) Deducibilità delle spese di trasferta effettuata nel comune

Le spese sostenute dal dipendente per trasferte all'interno del territorio comunale (della sede di lavoro) relative a somministrazioni di alimenti e bevande e a prestazioni alberghiere sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nella misura del 75% del loro ammontare.

Iscrizione sul Libro Unico del Lavoro

Inoltre, ai fini della gestione dei rimborsi spese, si riepilogano, pensando di fare cosa gradita, alcune casistiche evidenziando l'obbligo o meno di iscrizione nel LUL:

- a) fattura intestata al datore di lavoro relativa alle spese affrontate dal dipendente per trasferte fuori da comune della sede di lavoro per alberghi e ristoranti (si veda anche C.M. n.6/09): **no annotazione LUL**;
- b) ricevuta fiscale intestata al datore di lavoro (non detraibilità dell'Iva e non deducibilità ai fini della determinazione del reddito dell'Iva non detratta): **no annotazione LUL**;

- c) biglietti di metropolitana e bus rimborsati al dipendente: **si annotazione LUL;**
- d) biglietti ferroviari rimborsati al dipendente: **si annotazione LUL;**
- e) biglietti aerei rimborsati al dipendente: **si annotazione LUL;**
- f) ricevute di pedaggi autostradali rimborsati al dipendente: **si annotazione LUL;**
- g) scontrini fiscali rimborsati al dipendente: **si annotazione LUL;**
- h) rimborso chilometrico: **si annotazione LUL.**

LAVORATORI STRANIERI: NUOVI FLUSSI DI INGRESSO IN ITALIA.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 7 del 19 marzo scorso, comunica le procedure per la conclusione dei flussi 2007 e **l'attivazione dei flussi 2008.**

Viene precisato che i flussi dell'anno 2008 saranno resi disponibili sul sistema informatizzato SILEN soltanto nel momento in cui risulteranno impegnate tutte le quote relative all'anno 2007.

L'art.1 del DPCM 3 dicembre 2008 ha fissato la quota massima di **150.000 cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2008 per motivi di lavoro subordinato non stagionale.** 44.600 ingressi sono riservati a cittadini extracomunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi in materia migratoria e si riferiscono a qualsiasi settore di impiego; tali quote sono ripartite in base alle *c.d. nazionalità riservatarie.*

Le rimanenti quote, invece, sono riservate a cittadini extracomunitari appartenenti alle *c.d. altre nazionalità* e sono destinate unicamente ad assunzioni nel settore del lavoro domestico e assistenziale.

Poiché tali 105.400 quote risultano eccedenti rispetto al numero di richieste presentate entro il 31 maggio 2008, 25.627 verranno provvisoriamente trattenute dalla Direzione Generale per l'Immigrazione. La circolare stabilisce anche la ripartizione territoriale delle quote di ingresso.

Si ricorda inoltre che venerdì 20 marzo è stato firmato il DPCM che, in via transitoria, autorizza **l'ingresso per il 2009 di 80 mila stranieri non comunitari residenti all'estero, da impiegare in attività stagionali e da ripartire tra le regioni e le province autonome.** Da comunicazioni informali che attendono conferme, le nuove domande potranno essere inoltrate telematicamente a partire dalle ore 8:00 del prossimo 15 aprile.

VOUCHER LAVORO ANCHE PER I LAVORI DOMESTICI (COLF).

L'Inps, con circolare del 24 marzo, fornisce le indicazioni operative per l'utilizzo dei *voucher* per il pagamento delle prestazioni di tipo accessorio anche **per le attività domestiche** temporanee fino a 5.000,00 euro nel periodo di imposta per ciascun committente.

Per le prestazioni eccedenti questo limite vigono invece le normali regole di gestione del rapporto domestico.

Le indicazioni fornite sono le medesime valide per la gestione degli adempimenti di qualsiasi altra tipologia di lavoro accessorio occasionale.

L'Istituto ricorda che le nuove previsioni hanno la finalità di far emergere prestazioni discontinue non riconducibili a specifiche tipologie contrattuali, rese pertanto in forma irregolare.

FISCALE**REDDITOMETRO: NUOVA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.**

Il redditometro è uno strumento di determinazione induttiva del reddito attribuibile al contribuente (persona fisica) ed è utilizzabile ai fini dell'accertamento se viene riscontrata, per due o più esercizi consecutivi, la non congruità del reddito complessivo netto dichiarato per oltre un quarto rispetto al reddito presunto (sostanzialmente è uno **strumento accertativo che permette di verificare la congruità del tenore di vita del contribuente rispetto ai redditi dichiarati**).

L'applicazione del redditometro richiede la verifica della disponibilità, in capo al contribuente, dei cosiddetti **indicatori di capacità contributiva**, cioè beni di lusso quali aeromobili, navi, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, roulotte, residenze secondarie, cavalli da corsa, collaboratori familiari, assicurazioni, ecc..

Tali beni sono considerati sotto un duplice aspetto (patrimoniale e gestionale) e a ciascun bene o servizio sono associati un importo ed un coefficiente. Semplificando, al risultato ottenuto moltiplicando l'importo per il coefficiente per ogni singolo bene o servizio viene determinato il reddito presunto attribuibile al contribuente.

La ratio dell'istituto presuppone che, **per sostenere certe spese, le entrate da assoggettare ad Irpef non possono essere inferiori a determinati importi presunti**.

Ai fini dell'accertamento sintetico tramite il redditometro non viene considerata la disponibilità di beni e servizi riconducibili ad attività di impresa o di lavoro autonomo, che hanno rilevanza fiscale soltanto in sede di accertamento del reddito delle relative categorie.

AL VIA GLI SCONTI SULLE RATE DEI MUTUI PRIMA CASA A TASSO VARIABILE.

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche attraverso cui comunicare a banche ed intermediari finanziari gli intestatari dei mutui prima casa a tasso variabile che possono fruire dell'agevolazione per cui una parte delle rate da versare nel 2009 è a carico dello Stato.

Il D.L. n.185/08 ha stabilito che **l'importo delle rate di mutui a tasso variabile da versare nel 2009 non può superare una determinata cifra**, calcolata applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread e quello stabilito dal contratto di mutuo alla data di stipula.

La differenza tra il nuovo importo delle rate, più leggero, e quello fissato in base ai contratti originari, **è a carico dello Stato**.

Possono accedere al beneficio le persone fisiche intestatarie di mutui ipotecari a tasso variabile contratti entro il 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale (escluse quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9). Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del D.L. n.93/08.

Le banche potranno recuperare la parte delle rate del mutuo a carico dello Stato che hanno anticipato, usufruendo di un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione e da indicare in un'apposita sezione del modello 770. Ogni singola banca o intermediario finanziario è destinatario dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione.

I soggetti in possesso dei requisiti che non sono stati individuati dall'Agenzia possono richiedere, comunque, alla propria banca l'applicazione dell'agevolazione sul mutuo, esibendo idonea autocertificazione.

ADEMPIMENTI**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).**

Entro il 16 maggio 2009 dovrà essere comunicato all'INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Si ricorda che la figura del RLS è **obbligatoria in tutte le aziende in cui vi sono dei lavoratori** e può essere nominato nel seguente modo:

- eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
- individuato per più aziende nell'ambito territoriale (es. un rappresentante esterno dall'Ente Bilaterale Territoriale del settore di appartenenza dell'azienda).

In caso di elezione interna del RLS, il datore di lavoro deve sottoporre a idonea formazione il lavoratore (32 ore di corso + aggiornamento annuale pari a 4 ore).

La comunicazione da inoltrare telematicamente all'Inail dovrà fotografare la situazione presente in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere effettuata dal datore di lavoro o dal dirigente di tutte le aziende private e pubbliche.

Si ricorda che in caso di inosservanza dell'obbligo sarà applicata una **sanzione pari a € 500,00**

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVI ADEMPIMENTI DEL D.LGS. 81/2008.

- Dal 16 maggio 2009 il D.Lgs. n. 81 (ex 626) ha reso operativo l'**obbligo di comunicare**, ai fini meramente statistici, all'Inail **le denunce contenenti le informazioni relative agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro anche solo di una giornata**.
- Dal 16 maggio 2009 il D.Lgs. n. 81 (ex 626) ha reso operativo il **divieto delle visite mediche preventive all'assunzione** a cura del medico competente nominato dall'azienda.
- Dal 16 maggio 2009 il D.Lgs. n. 81 (ex 626) ha reso operativo l'obbligo di valutazione dei rischi sullo **stress lavoro-correlato**, così come la data certa.

Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.

Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

Lo stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.

Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. **Il compito di stabilire le misure appropriate spetta al datore di lavoro.**

La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l'adozione di una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° APRILE 2009 AL 30 APRILE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° aprile 2009 al 30 aprile 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Venerdì 10 aprile

▪ **Fondi dirigenti del commercio – Versamento**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

▪ **Contributi Inps - Datori di lavoro domestico**

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Giovedì 16 aprile

▪ **Iva contribuenti mensili**

Versamento dell'IVA a debito relativa al mese precedente (minimo 25,83 euro).

▪ **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

- **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

- **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

- **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Lunedì 20 aprile

- **Previdai – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

- **Previndapi – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdapi.

Sabato 25 aprile

- **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

- **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

Giovedì 30 aprile

- **DM 10/2 – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello DM 10/2 relativo al mese precedente.

- **EMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello EMens relativo al mese precedente.